



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DELL' AMMINISTRATORE UNICO

N.116 DEL 07/02/2019

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati – Integrazione Delibera dell'Amministratore Unico n. 85 del 24/05/2018

L'Amministratore Unico,

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, istitutiva di AREA

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";

VISTO lo Statuto dell'Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 09/01/2017, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata Amministratore Unico dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell'art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 98 del 8/11/2018 con il quale su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 54/24 del 6 novembre 2018, sono state conferite con effetto immediato alla Dr.ssa Flavia Adelia Murru le funzioni di direzione generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa il cui incarico si conclude al termine dei novanta giorni successivi alla scadenza dell'Amministratore Unico di AREA attualmente in carica;

PREMESSO CHE:

- 1) a far data dal 25 maggio 2018 è pienamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la nuova disciplina sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera

circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46 /CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- 2) Il citato Regolamento si prefigge la finalità ultima di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e, a tal fine, qualifica espressamente come diritto fondamentale la protezione dei dati di carattere personale, assicurando ai suddetti dati un livello coerente ed elevato di tutela, equivalente in tutti gli Stati membri, che faciliterà la libera circolazione degli stessi nel mercato interno dell'Unione europea;
- 3) il Regolamento suddetto definisce i soggetti che sono chiamati, con ruoli e responsabilità diverse, ad applicare la normativa in parola, nonché, in generale, le modalità con le quali questo obiettivo deve essere assicurato. Tali modalità ruotano attorno al principio di "responsabilizzazione" (così detta accountability), che attribuisce al titolare del trattamento, ovvero sia all'autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali: titolare del trattamento è, con riferimento ai dati trattati dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, in persona dell'Amministratore Unico, suo legale rappresentante;

DATO ATTO che l'art. 5 del predetto regolamento individua i principi da applicare, assicurando che i dati siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati («esattezza»);
- conservati, fatto salvo quanto disposto a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti

non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

CONSIDERATO CHE al fine di perseguire l'obiettivo di adeguarsi alla disciplina, AREA è tenuta ad avviare i seguenti interventi:

- analisi del contesto, delle articolazioni organizzative e dei flussi interni ed esterni di dati personali;
- verifica dell'adeguatezza e eventuale aggiornamento delle policy e dei documenti che disciplinano le modalità del trattamento dei dati personali e delle procedure in materia di privacy;
- censimento e classificazione dei dati trattati, dei trattamenti posti in essere, delle finalità, delle modalità e della base giuridica del trattamento, nonché delle misure tecniche e organizzative impiegate a tutela degli stessi;
- adozione delle misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace e fin dalla progettazione i principi di protezione dei dati personali e integrare nel trattamento le garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica finalità del trattamento (privacy by default);
- creazione del registro del titolare del trattamento sulla base delle attività di verifica e censimento condotte, utile per la valutazione del rischio e per assicurare il presidio costante dei dati nonché quale strumento di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti dal Regolamento;
- adozione di un modello organizzativo che definisca ruoli e incarichi in tema di protezione dei dati personali in funzione alla migliore gestione degli adempimenti posti dal Regolamento in capo al titolare del trattamento;
- analisi dei rischi per la sicurezza dei dati e individuazione dei casi in cui è necessario procedere alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA);
- predisposizione delle procedure di notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo e di comunicazione all'interessato;
- individuazione e nomina del responsabile della protezione dei dati secondo quanto disposto dal Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 adottata in data 24 aprile 2018, con la quale, tra l'altro, vengono approvate le direttive regionali in materia di attuazione del regolamento (UE) 2016/679 che definiscono le misure di governance e procedurali finalizzate al perseguimento e all'attuazione dei principi e delle disposizioni del regolamento e fornisce indirizzi agli enti e agenzie del Sistema Regione;

VISTO l'allegato alla DGR n. 21/8 del 24 aprile 2018 recante " direttive regionali in materia di attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati" ed in particolare l'art. 2 e 3;

VISTO il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 2- quaterdecies recante "*Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati*" secondo cui "il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità" e che "il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta";

DATO ATTO che:

- con riferimento ai dati trattati dall' AREA il titolare del trattamento è AREA in persona dell'Amministratore Unico, suo rappresentante legale pro-tempore;
- il titolare del trattamento assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento anche mediante delega delle relative funzioni al Direttore Generale e che quest'ultimo può esercitare le predette funzioni anche delegandole, a propria volta, ai Direttori di Servizio e/o ai Funzionari secondo le rispettive competenze e responsabilità;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n. 85 del 24/05/2018;

RITENUTO necessario integrare la suddetta delibera n. 85 del 24/05/2018 nella parte in cui l'Amministratore Unico, titolare del trattamento, delega al Direttore Generale le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali ed in particolare:

- a)** la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 13 del Regolamento qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato;
- b)** la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 14 del Regolamento qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato;
- c)** l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento;

- d)** l'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento;
- e)** l'esercizio del diritto alla cancellazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento;
- f)** l'esercizio del diritto di limitazione del trattamento da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento;
- g)** la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento;
- h)** l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento;
- i)** l'esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento;
- j)** l'esercizio del diritto di cui all'articolo 22 del Regolamento;
- k)** l'adozione, e ove necessario riesame e aggiornamento, delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Tali misure devono comunque essere adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo quanto statuito dall'articolo 32 del Regolamento. Fatte salve eventuali misure particolari correlate alle specificità delle finalità del trattamento, le predette misure possono consistere in interventi conformi a linee guida e policy da applicare secondo standard comuni a tutti i Servizi dell'Azienda;
- l)** l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare in modo efficace e fin dalla progettazione i principi di protezione dei dati personali e integrare nel trattamento le garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- m)** l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica finalità del trattamento (privacy by default);
- n)** lo svolgimento degli adempimenti correlati, per quanto di competenza, all'attuazione degli articoli 26 e 28 del Regolamento, concernenti, rispettivamente, gli obblighi correlati alla situazione di contitolarità del trattamento e disciplina del responsabile del trattamento;
- o)** la formale individuazione, nelle rispettive strutture, degli incaricati del trattamento;
- p)** la tenuta del registro delle attività di trattamento in modo da assicurarne, per gli aspetti di competenza, la corretta compilazione e il costante aggiornamento e revisione;

q) la rilevazione e la segnalazione al responsabile delle protezione dei dati (DPO), secondo quanto indicato nell'articolo 35 del Regolamento e nelle Linee guida adottate sul tema dal Gruppo di lavoro europeo (WP29), dei casi nei quali effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e lo svolgimento della valutazione di impatto secondo le direttive e previa consultazione del DPO, provvedendo, ove necessario anche alla consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento;

r) la collaborazione, per quanto di competenza, con il responsabile della protezione dei dati della Regione Sardegna, nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti;

s) la cooperazione, per quanto di competenza, con l'autorità di controllo, nell'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti.

RITENUTO di dover provvedere in merito

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto;

D E L I B E R A

- 1)** di integrare la Delibera dell'Amministratore Unico n. 85 del 24/05/2018 nella parte in cui l'Amministratore Unico, titolare del trattamento, delega al Direttore Generale le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali individuati dall'art. 5 del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio) ed in particolare i compiti aventi ad oggetto:
 - a)** la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 13 del Regolamento qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato;
 - b)** la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 14 del Regolamento qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato;
 - c)** l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento;
 - d)** l'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento;
 - e)** l'esercizio del diritto alla cancellazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento;
 - f)** l'esercizio del diritto di limitazione del trattamento da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento;
 - g)** la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento;

- h)** l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento;
- i)** l'esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento;
- j)** l'esercizio del diritto di cui all'articolo 22 del Regolamento;
- k)** l'adozione, e ove necessario riesame e aggiornamento, delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Tali misure devono comunque essere adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo quanto statuito dall'articolo 32 del Regolamento. Fatte salve eventuali misure particolari correlate alle specificità delle finalità del trattamento, le predette misure possono consistere in interventi conformi a linee guida e policy da applicare secondo standard comuni a tutti i Servizi dell'Azienda;
- l)** l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare in modo efficace e fin dalla progettazione i principi di protezione dei dati personali e integrare nel trattamento le garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- m)** l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica finalità del trattamento (privacy by default);
- n)** lo svolgimento degli adempimenti correlati, per quanto di competenza, all'attuazione degli articoli 26 e 28 del Regolamento, concernenti, rispettivamente, gli obblighi correlati alla situazione di contitolarità del trattamento e disciplina del responsabile del trattamento;
- o)** la formale individuazione, nelle rispettive strutture, degli incaricati del trattamento;
- p)** la tenuta del registro delle attività di trattamento in modo da assicurarne, per gli aspetti di competenza, la corretta compilazione e il costante aggiornamento e revisione;
- q)** la rilevazione e la segnalazione al responsabile della protezione dei dati (DPO), secondo quanto indicato nell'articolo 35 del Regolamento e nelle Linee guida adottate sul tema dal Gruppo di lavoro europeo (WP29), dei casi nei quali effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e lo svolgimento della valutazione di impatto secondo le direttive e previa consultazione del DPO, provvedendo, ove necessario anche alla consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento;
- r)** la collaborazione, per quanto di competenza, con il responsabile della protezione dei dati della Regione Sardegna, nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti;

- s) la cooperazione, per quanto di competenza, con l'autorità di controllo, nell'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti;
- 2) Di delegare al Direttore Generale le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dell'art. 5 del Regolamento sopra riportate e prevedere che quest'ultimo possa esercitare le predette funzioni anche delegandole, a propria volta, ai Direttori di Servizio e/o ai Funzionari secondo le rispettive competenze e responsabilità;
- 3) di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 07/02/2019

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott.ssa Maria Giovanna Porcu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Flavia Adelia Murru)